FERROVIE DELLO STATO

Roma, 28/09/2007
Prot:
DGG.RU-DR\2007\U\0000209

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali e Politiche del Lavoro

Segretari nazionali

Sig. Franco Nasso
FILT-Cgil

Sig. Giovanni Luciano
FIT-Cisl

Sig. Dario Del Grosso
UILTrasporti

Sig. Armando Romeo
OrSA-Ferrovie

Sig. Pietro Serbassi
FAST-Ferrovie

Sig. Umberto Nespoli
UGL-A.F.

Oggetto: Copertura assicurativa in caso di autorizzazione all'uso del mezzo privato - Art 74, punto 8, CCNL Attività ferroviarie.

Con riferimento alla nota del 21 settembre u.s. di codeste Organizzazioni sindacali, desidero precisare che la circolare della Direzione Generale di Gruppo Finanza Controllo e Partecipazioni - Gestione del Rischio non ha introdotto ex novo un massimale di copertura assicurativa, ma si è limitata a confermare il limite previgente, risultato finora statisticamente idoneo a coprire interamente i danni derivanti dai sinistri verificatisi.

La previsione di tale massimale è un elemento del tutto normale del contratto assicurativo e riguarda unicamente il rapporto contrattuale tra

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Tel. 06 44101 – Fax 06 44104658
www.fs-on-line.it

Ferrovie dello Stato S.p.A. – Società con socio unico
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 38.790.425.485,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva: 06359501001 – R.E.A. n. 962805

l'azienda e la società di assicurazioni. Tale previsione non ha effetti rispetto al diverso rapporto tra azienda e dipendente e, pertanto, non è in contrasto con l'art. 74, punto 8 del CCNL Attività ferroviarie. Ed infatti, laddove l'entità del danno risultasse in concreto superiore al suddetto limite, la differenza sarebbe a carico dell'azienda.

Distinti saluti.

Giuseppe Depaoli